

Consulenze tecniche in mediazione

È prevista la nomina da parte dell'Organismo di un consulente tecnico, se richiesto dal Mediatore e con l'accordo di tutte le parti.

Il consulente tecnico inizia il proprio lavoro solo dopo il versamento di un acconto del 50% del compenso stimato; la perizia viene trattenuta dall'Organismo fino ad avvenuto versamento dell'intero compenso dovuto al consulente tecnico per la sua prestazione.

Le parti sono responsabili in solido del pagamento dei compensi al consulente tecnico.

Su richiesta del Mediatore, se tutte le parti sono d'accordo e se si impegnano a sostenerne gli oneri finanziari, l'Organismo può individuare un consulente tecnico, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il consulente tecnico individuato provvede a quantificare, sulla base delle prime informazioni disponibili, una stima del compenso a lui dovuto dalle parti, calcolato come previsto dal Regolamento secondo il tariffario dei CTU dei Tribunali; questo preventivo viene trasmesso alla Segreteria dell'Organismo che provvede a inviarlo al mediatore e alle parti.

A garanzia che l'onorario dello stesso venga corrisposto, il consulente tecnico nominato dall'Organismo procederà ad avviare le operazioni preliminari della propria attività solo ad avvenuto versamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 50% del valore stimato della sua prestazione professionale.

La perizia prodotta dal consulente tecnico al termine dei lavori sarà consegnata alla Segreteria dell'Organismo, che provvederà a renderla disponibile alle parti solo ad avvenuto pagamento del saldo delle competenze dovute al consulente.

Si sottolinea che le parti sono responsabili in solido nei confronti del consulente tecnico e dunque ciascuna delle due parti, in caso di inadempimento dell'altra, per poter disporre della perizia dovrà accollarsene l'intero onere, fatta salva naturalmente la possibilità di rivalersi nei confronti della parte inadempiente.

Tali condizioni saranno espressamente chiarite alle parti dal mediatore e dallo stesso verbalizzate.

In alternativa a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Mediazione, si ammette la possibilità che le parti stesse, in accordo, incarichino un proprio consulente. In questo caso il Mediatore prende atto, riporta nel verbale la volontà delle parti e l'Organismo, trattandosi di un rapporto privato instauratosi direttamente tra le parti e il consulente, non ha alcun tipo di coinvolgimento.